



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Domenico Tagliatela	Presidente relatore
dott. Gabriella Zanon	Consigliere
dott. Federico Bressan	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al ruolo il 31/07/2019 al n. 2035/2019 R.G., promossa con atto di citazione

DA

GROSS 87 S.R.L. (C.F. 01712140928)

con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE BROLLO e dell'avv. ALESSIO CORPINO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. GIUSEPPE BROLLO

impugnante

CONTRO

FRATELLI IBBA S.R.L. (C.F. 00042340950)

con il patrocinio degli avv.ti GIAN MARIO SPIGA e CLEO VIANELLO, elettivamente domiciliata in VIA CANALIS, 17 09170 ORISTANO presso lo studio dell'avv. GIAN MARIO SPIGA

convenuta

avente per oggetto: **Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)**,





rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17/06/2021, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

Il Procuratore dell'impugnante ha concluso:

"Voglia la Corte d'Appello di Venezia, accertare quanto in premessa, e per l'effetto:

in via preliminare

- dichiarare la nullità del lodo impugnato (lodo arbitrale sottoscritto a Venezia in data 30.5.2019, depositato il 31.5.2019, prot. 2266, pronunciato dall'Arbitro Unico, Avv. Luca Bianchini del Foro di Venezia, nominato con atto della Camera Arbitrale di Venezia datato 8 agosto 2018 prot. 3063, nella procedura di arbitrato, tra le parti indicate in epigrafe, n.7-145/2018 della Camera Arbitrale di Venezia, presso la sede legale Venezia San Marco n.3870) per le ragioni di cui alla superiore espositiva e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o invalido e comunque privo di effetti qualsivoglia provvedimento emesso col predetto lodo;

nel merito

- in accoglimento di tutte le domande già formulate dalla Gross 87 s.r.l. nel precorso procedimento arbitrale suindicato e sopra riproposte:

- rigettare integralmente le domande formulate nell'interesse della Fratelli Ibba s.r.l. in quanto infondate in fatto ed in diritto;

in via riconvenzionale





a) accertare e dichiarare che la Fratelli Ibba s.r.l. sia tenuta a riconsegnare in favore della Gross 87 s.r.l., l'immobile oggetto del contratto 14.12.2015, come ivi descritto e quindi nello stesso stato in cui è stato accettato e posto nella disponibilità della Fratelli Ibba s.r.l., così come gli impianti e le attrezzature di cui agli allegati del predetto contratto;

b) accertare e dichiarare, quindi, come dovute dalla Fratelli Ibba S.r.l. le somme sostenute per l'esecuzione dei lavori di ripristino realizzati nell'immobile oggetto del contratto di sublocazione, quantificati dalla F.lli Ibba s.r.l. medesima in € 75.088,79;

c) accertare e dichiarare tenuta la Fratelli Ibba S.r.l. al pagamento di una ulteriore somma che sarà determinata nel corso del procedimento, che rappresenti il costo che la Gross 87 S.r.l. dovrà affrontare per l'eliminazione dei residui danni ed il completamento delle opere di ripristino che saranno meglio descritte nel preventivo della Ditta Delta Impianti di Kalinowski Dario;

d) accertare e dichiarare che la Fratelli Ibba S.r.l. sia tenuta a corrispondere in favore della Gross 87 S.r.l., dalla data di cessazione del contratto alla data effettiva riconsegna dell'immobile per cui è causa, una indennità di occupazione che dovrà essere quantificata dall'Arbitro in misura pari al valore locativo del bene, ai sensi dell'articolo 1591 c.c.;

- in ogni caso, con vittoria di competenze professionali e spese del presente giudizio, nonché della precorsa procedura arbitrale e condanna





della F.lli Ibba s.r.l. all'integrale pagamento di tutte le spese per il funzionamento dell'Organo Arbitrale e della relativa procedura".

Il Procuratore della convenuta ha concluso:

Respingere l'impugnazione del lodo arbitrale reso *inter partes* dalla Camera Arbitrale di Venezia e depositato il 31 maggio 2019, Prot. 2266, perché inammissibile e comunque infondata per le ragioni esposte.

Condannare Gross 87 srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, all'integrale rifusione in favore della Fratelli Ibba srl delle spese e competenze di difesa nel presente giudizio, oltre accessori di legge come da nota dimessa (cfr doc 2).

Fatto e diritto

Con contratto del 12.8.2004 F.lli Ibba srl affidava alla srl Gross 87 l'espletamento dei servizi di ricezione, stoccaggio e movimentazione della merce acquistata presso i propri fornitori industriali e destinata all'approvvigionamento dei clienti; stipulava contestualmente, con la medesima società, contratto di sublocazione avente ad oggetto parte del magazzino, locato alla Gross 87 da terzi e destinato allo stoccaggio delle merci di essa F.lli Ibba; in data 8.11.2012 le parti risolvevano consensualmente il contratto di sublocazione stipulandone altro analogo, anch'esso risolto il 14/2/2015 con la stipula di altro ancora, in pari data, avente ad oggetto, a differenza dei precedenti, l'intero magazzino; il successivo 29 novembre 2017 la sublocatrice recedeva ricevendo però dalla Gross due comunicazioni con le quali quest'ultima richiedeva l'esecuzione di lavori di manutenzione e ripristino resisi necessari a





seguito al danneggiamento all'immobile e alle strutture ivi presenti (impianti, attrezzature) perpetrato da ignoti; la F.lli Ibba procedeva all'esecuzione degli interventi con espressa riserva di ripetizione dei costi sostenuti sul presupposto di non aver mai ricevuto in consegna l'immobile e di non averne la disponibilità; ultimate le opere il 29 maggio 2018, e sul diniego della Gross di restituire gli esborsi, azionava la clausola arbitrale prevista dal negozio che devolve ogni controversia circa la interpretazione ed esecuzione ad un arbitro unico presso la Camera arbitrale di Venezia, chiedendo di accertare che il contratto di sublocazione del 14.12.2015 era cessato in data 30.5.2018 e che sino alla stessa data essa F.lli Ibba mai aveva avuto la detenzione dell'immobile (sito in Sestu (CA), con condanna della Gross 87 S.r.l all'integrale rifusione dei costi sostenuti per i lavori di ripristino, pari ad € 75.088,79. Si costituiva nel procedimento arbitrale la convenuta che, contestata l'avversa domanda, chiedeva in riconvenzionale di accertare che la F.lli Ibba era tenuta al pagamento della somma di €. 75.088,89 nonché all'indennità di occupazione, commisurata al canone di locazione, dalla data di cessazione del contratto a quella di effettiva riconsegna. Con lodo reso in Venezia il 30/5/19 l'Arbitro unico accoglieva la domanda attorea respingendo ogni domanda riconvenzionale, dichiarava cessato il contratto di sublocazione al 30/5/18 e accertava che la detenzione era sempre rimasta nella disponibilità della sublocatrice che condannava alla restituzione in favore di F.lli Ibba della somma di euro 75.088,79.





Ha proposto tempestiva impugnazione la Gros 87 srl; si è ritualmente costituita la F.lli Ibba srl. Precisate le conclusioni all'udienza del giorno 17/6/2021, tenuta con modalità scritte, la causa è ora in decisione.

Con i due motivi di censura l'impugnante denuncia la nullità del lodo per violazione dell'art.829, primo comma, nn.11 - disposizioni contraddittorie - e 5 - mancanza del requisito di cui all'art.823, comma secondo, n.5 cpc.

Assume che la decisione arbitrale è stata assunta con motivazione incomprensibile e solo apparente, tale da impedire la ricostruzione dell'iter argomentativo seguito dal giudicante; che l'arbitro, dopo aver individuato la causa del negozio (concessione del godimento del bene dietro corrispettivo) ha poi escluso che si fossero prodotti gli effetti tipici del contratto di sublocazione sul rilievo che il sub conduttore mai aveva inteso assicurarsi la disponibilità dell'immobile ma, piuttosto, il deposito della merce nel caso fosse caduto il collegato contratto di logistica; che manca pertanto un valido sillogismo e dunque una consequenzialità logica tra premessa e conclusioni tale da rendere intellegibile l'esplicitazione del ragionamento seguito; che ricorre, ancora, un inconciliabile rapporto di contraddizione tra la ritenuta stipula del contratto e la negata produzione degli effetti; che altrettanto illogicamente il lodo sembra affermare che il difetto di efficacia tipica del contratto di sublocazione possa trarsi dal collegamento funzionale col contratto di gestione di servizi che costituisce, invece, un criterio interpretativo integrativo rispetto alle regole dell'art.1362 e segg. cc; che la radicale contraddittorietà e inconcludenza emergono anche laddove





l'arbitro ha interpretato il contratto come sottoposto a condizione sospensiva, pur in assenza di una siffatta clausola; che evidente è l'inconciliabilità tra la statuizione contenuta nel dispositivo, secondo cui il contratto deve ritenersi cessato il 30/5/18, e la premessa secondo la quale lo stesso contratto non avrebbe prodotto effetto alcuno.

L'impugnazione è inammissibile e comunque infondata

Va premesso che secondo il costante insegnamento della Suprema Corte *“L'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, c.p.c., il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., può ritenersi insoddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'“iter” logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la “ratio” della decisione (da ultimo, Cass.16077/21). Ancora che “La sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (ora n.11) per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (previgente), ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in*





quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'"iter" logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale" (da ultimo Cass. n.11895/14 e n.1258/16).

Nella specie l'arbitro, procedendo all'interpretazione del contratto di sublocazione al fine di decidere sia sulla domanda di riconoscimento dell'indennizzo per l'occupazione successiva al recesso che di pagamento delle spese di ripristino, lo ha posto in collegamento col negozio che regolava, tra le stesse parti, i servizi per lo stoccaggio della merce; in particolare ha valorizzato l'art.4 che prevede la facoltà concessa al sublocatore di recedere senza preavviso nell'ipotesi di cessazione del rapporto di logistica. Il giudicante è pervenuto quindi alla conclusione che, proprio in ragione di tale collegamento, la detenzione dell'immobile non era mai passata nella disponibilità della F.lli Ibba, come confermato, peraltro, dalla circostanza che mai vi era stata consegna (né riconsegna) dello stabile e, ancora, dal verbale di denuncia del furto (causa dei danneggiamenti e dei necessari lavori di ripristino) dal quale si evinceva che il magazzino era nella esclusiva disponibilità della stessa Gros. Solo in tal senso il giudicante ha escluso che il contratto di sublocazione avesse prodotto i suoi effetti tipici.

Ora, pare evidente che l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale sia perfettamente ricostruibile ed intellegibile e che nessuna contraddizione sia rilevabile tra parti della motivazione o tra la motivazione e il dispositivo. Nel contempo, pare altrettanto evidente





come del tutto irrilevanti risulterebbero gli (eventuali) errori di diritto della decisione (cui sembra ricondurre, piuttosto, la ricostruzione dell'impugnante), atteso, da un lato, che non sono oggetto di specifica denuncia e, dall'altro, che nemmeno sarebbero esaminabili alla luce del chiaro disposto del comma terzo dell'art.829 cpc in difetto di espressa previsione della clausola compromissoria.

Le spese seguono la soccombenza (valore indeterminabile, complessità bassa, fasi effettivamente svolte).

Col rigetto dell'impugnazione dovrà darsi atto, infine, della sussistenza delle condizioni per il versamento, a carico dell'impugnante Gross 87 srl, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. **2035/19 rg**, così provvede:

- 1) respinge l'impugnazione proposta da Gross 87 srl avverso il lodo reso in Venezia il 30/5/19 e di cui è causa;
- 2) condanna l'impugnante alla rifusione in favore convenuta F.lli Ibba srl delle spese di causa che liquida in complessivi € 6.615.00, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%;
- 3) dà atto infine che ricorrono le condizioni per il versamento, a carico dell'impugnate, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai





sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto
dalla legge n.228/2012.

Venezia, 8/10/2021

Il Presidente est.

Domenico Tagliatela

Arbitrato in Italia

